REGOLAMENTO (CEE) N. 3174/82 DELLA COMMISSIONE

del 26 novembre 1982

che sottopone a restrizioni quantitative le importazioni di taluni prodotti tessili originari della Turchia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1842/71 del Consiglio, del 21 giugno 1971 (1), in particolare l'articolo 1,

vista la richiesta formale presentata dalla Francia e previa consultazione in sede di comitato consultivo istituito dall'articolo 3 del suddetto regolamento,

considerando che le importazioni di prodotti tessili nella Comunità, nel corso degli ultimi anni, hanno provocato una perturbazione del mercato ed arrecano ai produttori della Comunità un grave pregiudizio che si manifesta con la chiusura di stabilimenti e con una notevole perdita di posti di lavoro ;

considerando che, a causa di detta situazione, le importazioni di taluni prodotti tessili originari della maggioranza dei paesi fornitori a basso costo di produzione sono state subordinate ad un regime comunitario di licenza e di limitazione quantitativa ;

considerando che le importazioni in Francia di maglie originarie della Turchia, nel corso dei primi nove mesi del 1982, hanno già raggiunto il 967 % delle importazioni del 1981, uguale a un incremento del 1 236 % rispetto allo stesso periodo del 1981 ;

considerando che l'incremento estremamente rapido in questi ultimi mesi delle importazioni in Francia di maglie originarie della Turchia ha contribuito ad aggravare la situazione di perturbazione cumulativa di detto mercato ;

considerando che, a motivo del suo volume, detto incremento richiede un'azione immediata onde evitare un irreparabile danno ai produttori francesi ; che esso giustifica l'attuazione di misure di salvaguardia necessarie per rimediare a queste difficoltà, a norma dell'articolo 60 del protocollo addizionale all'accordo di associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. L'importazione in Francia dei prodotti tessili della categoria 5 che figurano in allegato, originari della Turchia, è sospesa sino al 31 dicembre 1982.

2. Le disposizioni del paragrafo precedente non si applicano ai prodotti già imbarcati e in corso di spedizione alla Francia prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso scade il 31 dicembre 1982.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 novembre 1982.

Per la Commissione

Wilhelm HAFERKAMP

Vicepresidente

(1) GU n. L 192 del 26. 8. 1971, pag. 14.

ALLEGATO

Categoria	Numero della tariffa doganale comune	Codice Nimexe 1982	Designazione delle merci	Paese terzo	Stato membro
5	60.05 A I II b) 4 bb) 11 aaa) bbb) ccc) ddd) eee) 22 bbb) ccc) ddd) eee) fff)	60.05-01 ; 31 ; 33 ; 34 ; 35 ; 36 ; 39 ; 40 ; 41 ; 42 ; 43	Indumenti esterni, accessori di abbigliamento ed altri manufatti, a maglia non elastica né gommata : A. Indumenti esterni ed accessori di abbigliamento : Maglie, pullover, con o senza maniche, slip-over, twinset, giubbetti e giacche [escluse quelle della sottovoce 60.05 A II b) 4 hh)] a maglia non elastica né gommata, di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali	Turchia	Francia